Rassegna Stampa

martedi 13 ottobre 2020

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
Dir. Resp.:Marco Tarquinio
Tiratura: 131.395 Diffusione: 109.990 Lettori: 263.000
Rassegna del: 13/10/20
Edizione del:13/10/20
Estratto da pag.:20
Foglio:1/1

Pensioni e previdenza

Ultimo appello per il Reddito di Emergenza

VITTORIO **SPINELLI**

Il Reddito di Emergenza, il sussidio destinato alle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid, chiude i battenti giovedì prossimo 15 ottobre. Il REM in realtà era stato previsto solo per i mesi di maggio e giugno al top dell'epidemia, ma il "Decreto Agosto" (n.104) l'ha confermato sia pure per una sola mensilità. Non è escluso tuttavia che il sussidio venga riproposto, anche temporaneamente, considerando che lo stato di emergenza è stato prolungato fino a tutto gennaio 2021. Sono oltre 600mila i nuclei familiari cui l'Inps ha finora liquidato il Reddito e ora potenzialmente interessati a questa ulteriore mensilità, indipendentemente dal fatto che abbiano già richiesto e ottenuto altre mensilità.

Le nuove richieste di REM sono disponibili già dal mese scorso ma possono essere presentate ancora per poche ore, entro giovedì 15 ottobre, termine perentorio. La domanda può essere inoltrata da uno dei componenti del nucleo familiare interessato, in nome e per conto degli altri familiari, utilizzando il sito on line dell'Inps (con Pin, Spid ecc.) oppure i servizi degli enti di patronato e dei Caf. L'Istituto ricorda che insieme ai requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, oltre a particolari condizioni socioeconomiche, è indispensabile la presenza di una Dichiarazione Sostitutiva Unica, tuttora valida, per un Isee non superiore a 15 mila euro. Quanto al reddito complessivo della famiglia si fa riferimento al mese di maggio 2020. Molte domande – precisa l'Inps – non sono state accolte proprio perché prive della DSU.

L'importo del REM varia secondo le condizioni familiari, da un minimo di 400 euro mensili per chi vive da solo, ed aumenta gradualmente secondo il numero dei componenti della famiglia e la presenza di figli minori, disabili ecc. senza superare in ogni caso 840 euro mensili. Contemporaneamente al REM, riprende anche il Reddito di Cittadinanza per le famiglie che l'hanno ricevuto sin dal suo inizio (aprile 2019) e fino a settembre avendo ricevuto 18 mensilità continuative. Da questo mese possono chiedere il rinnovo del RDC.

Assunzioni Inps. Dopo diversi anni l'Inps procede all'assunzione di personale esperto di informatica per 165 posti. Il bando è sul sito dell'ente. Altri concorsi per personale amministrativo, medici e avvocati sono previsti nel 2020 e 2021 per complessivi 4 mila posti.

Peso:10%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000
Rassegna del: 13/10/20
Edizione del:13/10/20
Estratto da pag.:30
Foglio:1/1

L'Inps sul dl 18/2020: il trattamento non spetta se si continua a lavorare in smart working

Lo stop al lavoro non è malattia

Solo la sorveglianza sanitaria dà diritto all'indennità

DI DANIELE CIRIOLI

Il lockdown non è malattia. Mancando il nesso sanitario, la quarantena imposta con ordinanza amministrativa ai residenti in un determinato territorio, non può essere equiparato a malattia ai fini del riconoscimento dell'indennità economica ai lavoratori impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro o comunque a prestare attività lavorativa. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 3653/2020 (in questi casi l'unica soluzione è la cassa integrazione). L'istituto precisa, inoltre, che i lavoratori fragili o in quarantena non hanno diritto alla tutela economica di malattia nel caso continuino a svolgere attività lavorativa in smart working.

Quarantena come malattia. I chiarimenti riguardano l'art. 26 del dl n. 18/2020 (decreto Cura Italia), che dispone tra l'altro l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico (indennità a carico Inps). Analizzando alcune particolari situazioni, l'Inps ribadisce che il periodo a cui si riferisce la norma è soltanto la quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria in sorveglianza attiva e la quarantena precauzionale. Per cui la tutela è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale è impossibile prescindere.

Quarantena e lavoratori fragili. Un primo chiarimento riguarda la tutela riconosciuta ai lavoratori in quarantena e ai soggetti fragili (possibilità di non lavorare e ricevere il trattamento economico di malattia). Questi casi, spiega l'Inps, non configurano l'incapacità temporanea al lavoro per patologie in fasi acute tali da impedire in assoluto lo svolgimento d'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della malattia comune), bensì situazioni di «rischio» per il lavoratore e per la collettività che il Legislatore ha voluto tutelare equiparandole, ai fini del trattamento economico, alla malattia o degenza ospedaliera. Pertanto, precisa l'Inps, non è possibile riconoscere la tutela (malattia o degenza ospedaliera) ai lavoratori che, sebbene in quarantena o soggetti fragili, continuino a svolgere l'attività lavorativa dal domicilio mediante lavoro agile (smart working), sulla base di accordi con i datori di lavoro, perché non c'è la sospensione del lavoro né della relativa retribuzione. Peraltro, aggiunge l'Inps, nell'eventualità del sopraggiungere di una vera malattia, i lavoratori diventano temporaneamente incapaci al lavoro, con diritto di accesso alla «malattia comune».

Quarantena per ordinanza amministrativa. L'Inps risponde negativamente anche alla richiesta circa la possibilità di avere riconosciuta la tutela di malattia nei casi di ordinanze emesse da autorità amministrative locali con divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio. L'Inps precisa che, in tutti i casi in cui ordinanze o altri provvedimenti amministrativi impediscano a soggetti di svolgere l'attività lavorativa non può essere riconosciuta la tutela di malattia (come fosse la quarantena), perché manca il necessario provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena all'estero. Ultimo chiarimento riguarda il caso di lavoratori italiani che, andati all'estero, sono stati lì raggiunti da provvedimenti di quarantena delle autorità del Paese straniero. Anche in questi casi l'Inps esclude la tutela della malattia, perché la quarantena non è derivata da un atto delle preposte autorità sanitarie italiane.

© Riproduzione riservata

I chiarimenti

Lavoratore fragile in smart working	Ha diritto alla retribuzione, non alla tutela di malattia
Soggetto in quarantena e smart working	Ha diritto alla retribuzione, non alla tutela di malattia
Soggetto in quarantena amministrativa	Non ha diritto alla tutela economica di malattia
Soggetto in quarantena «estera»	Non ha diritto alla tutela economica di malattia

Peso:42%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
492-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000
Rassegna del: 13/10/20
Edizione del:13/10/20
Estratto da pag.:37
Foglio:1/2

Le indicazioni dell'Inps per i lavoratori, genitori di ragazzi under 14 che si ammalano

Figli a casa, congedi ad hoc

Pronta la nota di chiarimento del ministero Istruzione

DI CARLO FORTE

I docenti e i non docenti, che dovessero trovarsi con un figlio infra14enne posto in quarantena per Covid, hanno diritto a fruire di un congedo pagato al 50% e contribuzione previdenziale al 100%, per tutto il periodo di quarantena. Lo ha ricordato l'Inps con una circolare emanata il 2 ottobre scorso (116). Il provvedimento è rivolto al settore privato, ma le disposizioni a cui fa riferimento sono valide anche per i dipendenti pubblici. Idem per quanto riguarda i chiarimenti e gli indirizzi interpretativi.

Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi,* peraltro, il ministero dell'istruzione avrebbe già predisposto un analogo provvedimento che dovrebbe essere emanato a breve. In ogni caso, i congedi sono fruibili fin dal 9 settembre scorso, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e cesseranno di essere fruibili al decorso del termine del 31 dicembre prossimo.

La norma di riferimento è l'articolo 5, del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante «Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19». Che ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (cosiddetto congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni di età. A patto che la quarantena sia stata disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. E può essere utilizzato da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

Il congedo può essere fruito anche da docenti e non docenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. L'Inps ha indicato anche i requisiti in dettaglio ai fini della fruizione del beneficio.

Il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo. Si pensi, per esempio, al caso della docente in supplenza breve.

L'ente previdenziale ha spiegato, inoltre, che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un'astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita. E pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile. In ogni caso il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere minore di anni 14.

Quindi, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito. In più il lavoratore o lavoratrice che fruisca del congedo deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. A questo proposito l'ente previdenziale ha chiarito che la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non potrà essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto.

Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo. Infine, il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge n. 111/2020, con provvedimento del dipartimento

Peso:46%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
492-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring

di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico frequentato dal minore. Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo sarà fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal dipartimento di prevenzione.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@italiaoggi.it

Figli a casa, congedi ad hoc

Peso:46%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
492-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Rassegna del: 13/10/20
Edizione del:13/10/20
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Banca d'Italia, più finanza per le donne

«Gli studi continuano a dimostrare che le donne, anche quando hanno competenze finanziarie, tendono a sottovalutarsi e che la loro avversità al rischio può risultare in meccanismi di autoesclusione. Ma questa situazione può venire rivoluzionata dalla pandemia e dal massiccio ricorso al lavoro da casa. Il cambiamento in atto richiede un approccio completamente nuovo, e qui si inserisce lo sforzo di Banca d'Italia». Nel mese dell'educazione finanziaria Banca d'Italia lancia un nuovo progetto in collaborazione con Soroptimist e la vicedirettrice generale, Alessandra Perrazzelli commenta così l'iniziativa. «Stiamo raccogliendo dati per progettare dei percorsi ad hoc che tengano conto delle peculiarità delle caratteristiche femminili nell'approcciarsi alla finanza. Abbiamo creato una struttura dedicata all'Educazione Finanziaria anche per sviluppare un programma studiato appositamente per le donne» prosegue Perrazzelli, concludendo: «Il percorso di Educazione Finanziaria che abbiamo in mente deve includere, soprattutto oggi, l'educazione digitale. Si tratta di due aspetti strettamente correlati, che insieme possono contribuire a contrastare lo stereotipo che le donne siano legate ai lavori di cura e poco altro».

—Mo.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Perrazzelli. Vicedirettrice generale della Banca d'Italia

Peso:5%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
494-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Assoprevidenza chiede tempo a Covip

LE NUOVE SANZIONI

«Stante l'estrema complessità del processo di adeguamento delle forme alla normativa Iorp II, Assoprevidenza chiederà alla Covip una moratoria nell'applicazione dell'inerente apparato sanzionatorio, sulla scorta di quanto in passato praticato da altre Autority, in presenza di innovazioni di ampio respiro». Lo ha annunciato ieri il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, nel corso del Webinar di Assoprevidenza sulla Direttiva Iorp II.

Nel corso dell'evento la direttrice generale Covip, Lucia Anselmi, ha anticipato le linee dei contenuti del prossimo documento che l'organo di Vigilanza, nel percorso di accompagnamento dei fondi pensione verso l'adeguamento alla Direttiva Iorp II, dedicherà appunto alla trasparenza. Tra i punti salienti, un generale snellimento della documentazione da trasmettere agli aderenti e un'informativa particolarmente chiara e selezionata per gli iscritti prossimi all'età di pensionamento, affinché dispongano degli strumenti per compiere le scelte più consapevoli. Altro focus, il web: «Un sito web interattivo – ha affermato Anselmi – è il luogo ideale per il dialogo tra fondo pensione e iscritto: in particolare la cosiddetta area riservata attraverso la quale passano richieste di informazioni, domande di prestazioni, eventuali reclami».

—**R.Fl.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:5%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Rassegna del: 13/10/20
Edizione del:13/10/20
Estratto da pag.:26
Foglio:1/1

Se si lavora in smart la quarantena non equivale a malattia

EMERGENZA COVID

Solo in caso di sintomi conclamati la prestazione viene sospesa

Giampiero Falasca

Il lavoratore che durante la quarantena precauzionale può accedere allo smart working o al telelavoro non va considerato in "malattia" in quanto non è inabile al lavoro e la sua attività non si sospende. Con questo importante chiarimento contenuto nel messaggio 3653/2020 del 9 ottobre l'Inps agevola una gestione equilibrata dei periodi di quarantena fiduciaria.

L'Istituto parte dalla considerazione che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un'incapacità temporanea al lavoro: si tratta, secondo l'Inps, di semplici situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha equiparato, ai soli fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera.

In questi casi, se il lavoratore può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa in regime di smart working oppure di telelavoro, non si verifica alcuna sospensione dell'attività lavorativa e della correlata retribuzione; di conseguenza, non si applica la tutela previdenziale della malattia spettante, di norma, al lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale.

La situazione cambia in caso di malattia conclamata: in questa ipotesi il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il diritto alla tutela previdenziale di malattia.

Il messaggio dell'ente di previdenza precisa anche la disciplina applicabile nei casi in cui il lavoratore non possa recarsi al lavoro a causa di un'ordinanza dell'autorità amministrativa locale contenente il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio.

Per questa ipotesi la legge, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia riconosce il diritto di presentare, con riferimento ai lavoratori provenienti da zone oggetto di chiusura, domanda di accesso agli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza Covid.

Fuori da questi casi, l'Inps afferma un principio generale: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile riconoscere la tutela di malattia prevista per la quarantena, in quanto manca un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che giustifichi l'accesso a questo tipo di trattamento.

Il messaggio esclude il diritto alla tutela previdenziale anche per i lavoratori assicurati in Italia che sono andati all'estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Anche per tali soggetti, la tutela non può essere riconosciuta senza un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Infine, il messaggio precisa che in caso di quarantena di un lavoratore destinatario di un ammortizzatore sociale non spetta la tutela prevista in caso di evento di malattia, dovendosi applicare il noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:11%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
494-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring